

Prot. n.5/S.R.D./13

Milano, 07/04/2013

**Al Capo del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria
c.a. Dott. Giovanni TAMBURINO
Largo Luigi Daga n.2**

00164 R O M A

e, per conoscenza

**Al Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
c.a. Dott.ssa Pierina CONTE
Largo Luigi Daga n.2**

00164 R O M A

**Al Direttore della Direzione Generale
del Personale e della Formazione
c.a. Dott. Riccardo TURRINI VITA
Largo Luigi Daga n.2**

00164 R O M A

**Al Provveditore Regionale
Dell'Amministrazione Penitenziaria
Per la Lombardia
Via Pietro Azario n° 6**

20123 MILANO

Oggetto: SDI – Sistema d'indagine e Polizia Penitenziaria

L'OSAPP, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, è venuta a conoscenza di un episodio increscioso accaduto una decina di giorni fa presso la IIa Casa di Reclusione di Milano "Bollate". Prima di esporre quanto accaduto appare doveroso un preambolo e richiamare alcuni concetti inerenti i compiti statuiti da leggi, codici e regolamenti al riguardo del Corpo di Polizia Penitenziaria per dimostrare quanto alcune situazioni possano dimostrarsi spiacevoli e rievocare "antichi tabù" e l'arcano e retrogrado concetto del "Corpo di Polizia di Serie B".

Nonostante la Polizia Penitenziaria svolga compiti di polizia giudiziaria ex art.57 c.p., di pubblica sicurezza ex lege 121/81, di gestione delle persone sottoposte a provvedimenti di restrizione o limitazione della libertà personale, di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della strada e di scorta a tutela di personalità istituzionali (ministro della giustizia, sottosegretari di stato) e di magistrati, a più di 20 anni dalla riforma del corpo, per affrontare situazioni fuori dall'ordinario e contingenti debba ricorrere all'ausilio delle altre forze di Polizia (prevalentemente Polizia di Stato e

Carabinieri) per evidenti limiti strutturali ed organizzativi almeno per ciò che riguarda le strutture periferiche dell'Amministrazione Penitenziaria.

Tornando all'episodio introdotto nella presente nota, presso la IIa CR di Milano "Bollate" è accaduto che un soggetto, poi scopertosi pregiudicato, due settimane fa, nel tardo pomeriggio e quindi approfittando della poca luce, ha cercato di scavalcare, dall'esterno, la recinzione dell'intercinta. Quanto detto non è stato portato a termine per il pronto intervento di un appartenente al corpo che casualmente si trovava a percorrere in auto la strada adiacente l'istituto penitenziario. Giunto sul posto ha provveduto al fermo della persona e si è attivato per l'identificazione dello stesso. Chiesto l'ausilio del personale dell'ufficio matricola in loco, la risposta è stata negativa per l'impossibilità, da parte degli stessi, di poter accedere alla banca dati SDI che, per quanto è dato sapere alla scrivente o.s., è prerogativa assoluta del Comandante di Reparto ed uno, massimo due, "addetti SDI" per ogni istituto presente sul territorio. E' lapalissiano affermare che la responsabilità di quanto accaduto non sia da annoverare in capo agli addetti dell'ufficio matricola che sono sprovvisti delle necessarie credenziali per accedere a tale servizio ma dalla mancata volontà, nel corso di due decenni, di dotare la Polizia Penitenziaria dell'Organizzazione e dei mezzi per meglio ottemperare a quanto dettato dalla Legge. Nonostante il combinato disposto che attribuisce compiti di polizia giudiziaria prima e gli strumenti con i quali espletarli poi (si richiama l'art.9 della legge 121/81), l'appartenente al Corpo che è intervenuto nell'episodio prefato, ha provveduto al riconoscimento del soggetto chiedendo l'intervento dell'Arma dei Carabinieri. Questo accade anche nei casi in cui dei soggetti si costituiscono in fasce orarie in cui non sono presenti il Comandante di Reparto o gli addetti allo SDI.

Alla luce di quanto enucleato e vista la previsione normativa che impone che l'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro Elaborazione Dati (dal quale lo SDI trae fonte) e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, ex art. 9 legge 121/81, voglia il Superiore Ufficio Dipartimentale valutare l'idea di allineare l'organizzazione del servizio della Polizia Penitenziaria, per quanto attiene l'accesso alla banca dati per lo SDI, alla predetta Legge, all'unico nobile fine di dare i necessari mezzi agli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria per attendere nel migliore dei modi i propri doveri istituzionali.

Nella speranza di un fattivo riscontro, si coglie l'occasione per porgere sentiti e distinti saluti.

Il Segretario Provinciale**Francesco RICCO**